

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 23/02/2021

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di essere contitolare di n. 1 buono fruttifero postale della serie Q/P n. xxx150, emesso il 17/09/1987.
- Alla scadenza trentennale, il 07.08.2019, ha domandato la riscossione e ricevuto € 1.396,36.
- Detto importo è inferiore al dovuto, dato che le condizioni stampigliate sul resto non sono state modificate da alcun timbro per ciò che concerne gli interessi previsti dal 21° al 30° anno.
- Dopo aver infruttuosamente esperito il reclamo, parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo “che venga riconosciuto l’importo fisso dell’interesse dal ventunesimo al trentesimo anno, come indicato nel titolo”, oltre gli interessi legali dalla data della richiesta a quella dell’effettivo pagamento.

Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Preliminarmente, eccepisce l’incompetenza temporale in quanto il buono è stato sottoscritto nel 1987 e la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all’atto di sottoscrizione del contratto, quindi, a un vizio genetico di quest’ultimo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF, evidenziando che i buoni fruttiferi sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP SpA, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del TUB.
- Precisa che il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo tassi di interessi annui composti per i primi 20 anni e un rendimento calcolato in regime di capitalizzazione semplice dal 21° al 30° anno, che determina un importo bimestrale costante.
- La modalità di emissione dei buoni fruttiferi postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; l'art. 5 del DM 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse (anche) l'"importo" da corrispondere al sottoscrittore.
- Ai sensi dell'art. 5 del DM del 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q".
- Il buono è stato collocato secondo quanto previsto dal DM del 1986, ossia mediante un modulo della precedente serie "P", sul quale sono stati puntualmente apposti i timbri, quello sul fronte con la dicitura "serie Q/P" e quello sul retro recante la misura dei nuovi tassi.
- Subordinatamente alla consegna del buono per l'incasso, l'intermediario ha riconosciuto esattamente quanto stabilito dal DM del 1986.
- Al momento del rilascio del titolo, la ricorrente era a conoscenza della serie di appartenenza dello stesso in quanto le è stato consegnato un buono (della serie "Q") con la corretta apposizione dei timbri, così come previsto dal DM del 1986.
- La ricorrente era inoltre a conoscenza degli effettivi rendimenti, in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito.
- L'intermediario chiede:
 - o in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per le eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia dell'ABF;
 - o nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
 - o in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

Nella presente vicenda la ricorrente, in qualità di titolare di un buono fruttifero della serie Q/P già liquidato, contesta la mancata corresponsione dei rendimenti indicati sul retro del titolo per gli ultimi 10 anni e chiede il rimborso della differenza, quantificata in € 982,89.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza temporale in quanto la controversia attiene ai rendimenti stabiliti al momento dell'emissione, avvenuta nel 1987, quindi a un vizio genetico. L'intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia in quanto i buoni sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del TUB. Entrambe le eccezioni non colgono nel segno e vanno pertanto respinte in quanto sono infondate,



richiamandosi in proposito la costante giurisprudenza dell'ABF, di cui costituiscono esempio la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013 e quella di questo Collegio n. 206/2014, alla cui motivazione si fa espresso rinvio.

In sintesi, il Collegio evidenzia che i titoli in esame sono stati emessi in data anteriore al 1° gennaio 2009, ma parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del contratto o su un evento che l'avrebbe tratta in inganno: lamenta invece che la condotta dell'intermediario non le avrebbe consentito di ottenerne la liquidazione prima dell'intervenuta prescrizione. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza dei buoni di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009. Quanto all'asserita incompetenza per materia il Collegio rileva che possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di buoni fruttiferi postali (v., ad es., già Collegio di Roma, n. 1572/2013; Collegio di Milano, n. 38/2012 e n. 315/2011). A tale proposito, si ricorda che Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (Sez. I, § 3, e Sez. II), hanno specificamente ribadito che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Ne consegue quindi che la raccolta del risparmio postale mediante buoni, effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura.

Nel merito, il Collegio rileva che la ricorrente è contitolare di un buono fruttifero, emesso il 17.09.1987 e riscosso il 7.08.19 come da ricevuta allegata. Detto buono in questione risulta quindi emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986. Sul fronte del titolo risulta leggibile, seppur con difficoltà, l'apposizione del timbro modificativo della serie di appartenenza in Q/P, mentre sul retro vi sono dei leggeri segni compatibili con un timbro che è di fatto del tutto illeggibile. Tuttavia, parte ricorrente non contesta che sul titolo sia stato apposto un timbro per modificare i rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P, ma lamenta unicamente che non le è stato corrisposto quanto le spettava in riferimento all'ultimo decennio sulla base delle previsioni originariamente stampigliate sul retro.

Tutto ciò premesso, si rileva che in materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*.



Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Collegio di Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Collegio di Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Collegio di Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Collegio di Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie "Q/P".

Sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale, di fatto illeggibile, manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il predetto periodo rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del buono.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore del titolo. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Collegio di Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Collegio di Napoli, n. 6142/18; Collegio di Torino, n. 4876/17; Collegio di Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di coordinamento con la recentissima decisione n. 6142 del 3.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato che, *"Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere la domanda della ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del titolo limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nel respingere, da altro lato, la domanda volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";

"B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda della ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e dispone che l'intermediario versi alla ricorrente la somma di € 983,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA